CAMERA DEI DEPUTATI N. 534

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SCALIA, ORLANDI, AMADEI GIUSEPPE, CARIGLIA, MASSARI, ROMITA, TANASSI, ROMANO, BEMPORAD, ARMATO, CERUTI CARLO, BORGHI, AGOSTA, CURTI AURELIO, MATTARELLI GINO, BALDI, GITTI, BOLOGNA, LUCCHESI, ISGRÒ

Presentata il 5 ottobre 1963

Istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti a favore degli agenti e rappresentanti di commercio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le numerose leggi che hanno istituito trattamenti previdenziali in favore di categorie di lavoratori autonomi (medici, farmacisti, ingegneri, geometri, ragionieri, ecc.) hanno affermato, se ve ne fosse stato ancora bisogno, il principio che anche tali categorie, fino a qualche anno addietro scoperte di ogni tutela previdenziale, hanno il diritto all'assicurazione invalidità vecchiaia e superstiti che costituisce non solo una sacrosanta aspirazione di ogni uomo ma che è anche sancito dall'articolo 38 della nostra democratica Costituzione.

La categoria degli agenti e rappresentanti di commercio, per la quale, la presente proposta di legge intende istituire un trattamento previdenziale base costituisce senza dubbio un precedente di notevole portata. Per tale categoria, infatti, fin dal 1939 venne costituito l'E. N. A. S. A. R. C. O. al quale spetta la tutela previdenziale ed assistenziale della categoria. Ma, le vicende della guerra ed il fatto che la normativa del rapporto, e quindi della contribuzione, è ancora legata alle trattative delle due parti attraverso la stipulazione di Accordi economici collettivi, non hanno finora permesso all'E. N. A. S. A. R. C. O. stesso di poter erogare ai propri iscritti un trattamento previdenziale consono ai tempi. Per far ciò è evidente la necessità di dare a tale Istituto, che da oltre 20 anni si batte per il pieno compimento delle proprie finalità istituzionali, uno strumento legislativo chiaro, preciso, completo che non subordini la base del trattamento previdenziale alle incerte e complesse trattative delle parti e che il sistema attuato risponda ai criteri della più pura mutualità ed assicuri ai beneficiari delle congrue prestazioni. In tali giusti e moderni concetti trova origine e forza la presente proposta di legge che costituisce senza dubbio un atto di giustizia sociale verso i centoventimila agenti e rappresentanti italiani che formano, nella moderna economia di mercato, la spina dorsale della distribuzione. Per questa categoria, i cui proventi sono subordinati, non solo alle capacità individuali ma anche alle vicende economiche nazionali, la sicurezza nel domani costituisce, senza fare della vuota retorica d'occasione, un elemento di primaria importanza nella tranquillità individuale e familiare che torna a tutto vantaggio dell'economia nazionale e quindi della collettività.

La presente proposta di legge tende quindi a dare un assetto razionale alla previdenza degli agenti e rappresentanti di commercio attribuendone i compiti relativi all'E. N. A. S. A. R. C. O. che la categoria ha costituito da quasi venticinque anni. Ecco in sintesi le caratteristiche della proposta.

L'articolo 1 fissa l'oggetto della legge individuandolo nella istituzione dell'assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti in favore degli agenti e rappresentanti di commercio.

L'articolo 2 stabilisce che la gestione dell'assicurazione è affidata all'Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio E. N. A. S. A. R. C. O. ricostituito giuridicamente con decreto del 6 giugno 1939 n. 1305.

L'articolo 3 determina la sfera di applicazione della legge nei riguardi dei soggetti all'assicurazione. La formulazione dell'articolo, richiamandosi alle norme del Codice Civile stabilisce il principio che tutti gli agenti esercitino la loro attività, sono soggetti all'assicurazione. Pertanto, le norme dettate sono applicabili anche agli agenti incaricati di vendere esclusivamente a privati consumatori ed agli agenti che esercitano l'attività di agenzia unitamente al commercio in proprio nello stesso genere di prodotti. Tale inserimento, evidentemente, risolve l'annoso problema di tali due categorie finora inesplicabilmente ma costantemente escluse dalla sfera di applicazione degli accordi economici collettivi.

Solo concentrando, infatti, in una unica categoria tutti gli individui svolgenti una medesima attività si può dar vita ad una ampia mutualità che costituisce l'elemento base di un moderno e democratico trattamento previdenziale.

Con l'articolo 4 si fissa il principio che l'iscrizione dell'agente all'Enasarco deve avvenire al massimo entro 3 mesi dall'inizio del rapporto e ciò a prescindere dall'eventualità che il rapporto abbia carattere di prova o di provvisorietà.

L'articolo 5 che fissa la misura della contribuzione è decisamente innovativo nei confronti delle norme degli agenti e rappresentanti di commercio. Infatti, fissa un contributo mensile di lire 1.000 sia a carico dei preponenti e sia a carico degli agenti e rappresentanti di commercio. Detto contributo fisso costituisce uno dei cardini su cui è fondato il sistema previdenziale progettato in quanto assicura un gettito minimo e costante di contributi, cosa che il contributo del 2 per cento sulle provvigioni pariteticamente ripartito tra preponenti ed agenti non può assicurare.

Data la particolarissima natura del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e soprattutto la grande variabilità dei proventi degli agenti, e quindi del contributo espresso in forma di aliquote, l'unico sistema per poter contare su di una contribuzione minima e costante entro certi limiti, è quello di stabilire un contributo non già legato ad un elemento variabile come i proventi ma ad un elemento abbastanza costante nel tempo e nello spazio quale la durata e la quantità dei contratti di agenzia e rappresentanza commerciale.

D'altra parte il contributo fisso mensile oltre a soddisfare le dette esigenze di natura tecnica viene a costituire un minimale di contribuzione, in genere previsto da tutti i trattamenti previdenziali.

La formulazione dell'articolo 5 elimina definitivamente i massimali a cui sono soggetti i contributi stabiliti dagli accordi economici collettivi e che sono di notevole portata quali elementi frenanti del gettito contributivo.

È evidente che un trattamento previdenziale non può prevedere l'erogazione di prestazioni a persone giuridiche quali le società per azioni, in accomandita per azione ed a reponsabilità limitata, anche se queste svolgono l'attività di agenzia; pertanto, l'articolo 5 ha esonerato tali società dalla contribuzione a carico dei preponenti. Tale soluzione evita da una parte le evasioni preordinate e dall'altra costituisce un elemento di equilibrio per i preponenti in quanto l'onere a carico di questi è, in qualsiasi caso, identico.

D'altra parte il far partecipare, sia pure indirettamente, alla mutualità elementi, che pur essendo esclusi dal trattamento svolgono lo stesso genere di attività, rientra in quei principî di equità e di ampia mutualità che costituiscono il fondamento del sistema previdenziale progettato.

L'articolo 6 richiamandosi alle norme di cui all'ultimo comma dell'articolo n. 1748 del Codice Civile, stabilisce che ogni somma corrisposta a qualsiasi titolo agli agenti e rappresentanti di commercio debba considerarsi come provvigione e quindi assoggettata a contribuzione.

Con l'articolo 7 vengono fissati i termini entro i quali i preponenti debbono eseguire i versamenti dei contributi all'E.N.A.S.A.R.-C.O. e viene altresì stabilito che il ritardato pagamento pone l'Ente in diritto di richiedere ai proponenti gli interessi di mora, stabiliti in misura doppia del tasso ufficiale di sconto per il periodo di ritardo.

L'articolo 8 stabilisce un principio di notevole portata e cioè nel caso che il preponente non provveda a trattenenre di volta in volta i contributi a carico dell'agente in occasione del pagamento delle provvigioni, assume a proprio carico anche tali contributi. La norma tende ad evitare che nei casi di mancato rispetto delle disposizioni da parte dei preponenti gli agenti possano subire un danno determinato dal prelievo dalle provvigioni di tutti i contributi arretrati.

Ciò, unitamente alle penalità previste per i casi di evasione, costituisce una remora di notevole forza per eliminare le evasioni contributive che, è opportuno sottolinearlo, costituiscono gravissima colpa da parte dei preponenti in quanto possono limitare la misura delle prestazioni o addirittura escludere l'agente dal trattamento previdenziale.

L'articolo 9 elimina della sfera dei soggetti ammessi al godimento del trattamento previdenziale le società con personalità giuridica in quanto il trattamento stesso è legato alla vita dell'uomo e non alla società.

Le prestazioni erogate dalla gestione ed elencate dall'articolo 10 garantiscono agli agenti e loro familiari una completa tutela previdenziale.

Con l'articolo 11 viene fissata in lire 390.000 annue la pensione base di invalidità e di vecchiaia spettanti agli agenti e rappresentanti di commercio.

In base a questa norma tutti gli agenti e rappresentanti di commercio, a prescindere dalla loro forza contributiva beneficeranno di una medesima pensione che potrà variare non in funzione del cumulo dei contributi versati ma solo in relazione al periodo di contribuzione che, ovviamente, equivale al periodo di attività.

Con tale sistema si è attuata la più ampia mutualità tra la categoria assicurata, che caratterizza il provvedimento definendolo moderno e socialmente avanzato.

È proprio nella parità del trattamento a cui si ha diritto negli eventi che colpiscono tutti gli individui a prescindere dalla loro forza economica, che prende vita quella solidarietà sociale che è fondamento e caratteristica della vita democratica e quindi della stessa società.

Gli invalidi, i vecchi, gli orfani sono uguali, perchè tutti si trovano nella stessa condizione e quindi non possono valere delle discriminazioni basate sulla forza economica individuale. D'altra parte è proprio alla base del sistema delle assicurazioni sociali la solidarietà di tutti i cittadini in un regime di sicurezza sociale.

Considerata la notevole frequenza di abbandono dell'attività degli agenti e rappresentanti di commercio, l'articolo 12 concede la facoltà a coloro che cessano l'attività non prima di cinque anni di proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento dei 15 anni di contribuzione richiesta per poter beneficiare della pensione di vecchiaia. È naturale che coloro i quali non possono vantare i 15 anni di contribuzione e non provvedono a colmare la lacuna degli anni mancanti con la contribuzione volontaria perdono ogni diritto alle prestazioni ed anche sulle somme versate e ciò a favore della intera collettività. Per quanto riguarda la cifra fissata quale contributo annuo, la stessa sarà suscettibile di variazioni sulla base della situazione del fondo e comunque corrispondente al contributo medio generale versato dagli agenti in attività.

L'articolo 13 stabilisce che per poter beneficiare della pensione di vecchiaia gli agenti debbono vantare un periodo di contribuzione non inferiore ai 15 anni ed una età di 55 o 60 anni a seconda che siano donne o uomini. Lo stesso articolo 13, tenendo conto della particolare natura del rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale e del fatto che la maggioranza assoluta degli agenti continua l'attività dopo il 60° anno di età, stabilisce che alla cessione totale di attività agli agenti spetta una integrazione della pensione già goduta in relazione agli anni di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento.

Con l'articolo 14 si prevede il caso dell'agente che desideri entrare in pensione con ritardo sulla data del compimento del relativo diritto, e quindi fissa delle aliquote di maggioranza della pensione base stabilita dall'articolo 11.

Per quanto riguarda il caso dell'invalidità dell'agente, l'articolo 15 stabilisce che l'agente colpito da invalidità totale e permanente può beneficiare della pensione solo nel caso che possa vantare un periodo di contribuzione non inferiore ai 5 anni. I periodi di contribuzione posti come elementi determinanti per l'ammissione al trattamento pensionistico costituiscono ovviamente una garanzia sulla professionalità dell'agente.

Con gli articoli 16 e 17 vengono fissati i termini e l'ammontare delle pensioni spettanti ai superstiti. Dette norme sono analoghe

a quelle contemplate da tutti i trattamenti previdenziali oggi in atto.

Con l'articolo 18 lo Stato viene chiamato a concorrere all'onere assicurativo mediante un contributo quinquennale di lire 6 miliardi assicurando la copertura dell'onere con gli usuali mezzi.

La vigilanza dell'applicazione della legge è naturalmente esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro. Onde evitare però aggravi sempre maggiori di lavoro a tale organismo si è ritenuto opportuno autorizzare detti Ispettorati ad avvalersi di personale qualificato dell'E.N.A.S.A.R.C.O. Tale sistema è già stato adottato per diversi istituti previdenziali quale, ad esempio, l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani.

Con l'articolo 20 vengono fissate delle severe penalità per i preponenti che non ottemperino agli obblighi loro incombenti. Il problema delle evasioni contributive, giova ripeterlo, è un fatto grave e quindi anche gravi debbono essere le sanzioni non solo da un punto di vista intimidatorio ma anche sotto il profilo di punizione.

Gli articoli 21 e 22 stabiliscono che l'E.N.A.S.A.R.C.O. debba redigere entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge l'apposito regolamento di attuazione e che ogni 5 anni debba essere redatto un bilancio tecnico della gestione sulla base del quale potranno aversi variazioni nelle prestazioni e nei contributi.

La proposta di legge in esame non poteva trascurare il fatto che gli agenti e rappresentanti di commercio già godono di un trattamento previdenziale in virtù del Regolamento del Fondo di previdenza dell'E.N.A.-S.A.R.C.O., approvato con decreto ministeriale 10 settembre 1962 in attuazione delle norme contenute negli A.E.C. 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958; tale trattamento, però, non può non considerarsi che integrativo a quello previsto dalla presente proposta di legge. Tale sua definizione scaturisce dalla condizione che lo stesso non è fondato su di una ampia mutualità e che è soggetto alle vicende contrattuali.

È chiaro, quindi, che attraverso il trattamento base disposto dalla presente legge e quello integrativo già in atto gli agenti e rappresentanti di commercio possono contare su di un livello di prestazioni sufficientemente adeguato alle esigenze della vita moderna.

Con gli articoli 24 e 25, sono dettate delle norme particolari in favore degli agenti che per le condizioni richieste per il pensionamento risulterebbero fuori dal provvedimento. A tali agenti viene concesso, infatti, di effettuare il riscatto, a particolari condizioni di favore, delle annualità di contribuzione necessarie al raggiungimento dei minimi di pensione.

Sono queste altre norme che conferiscono il carattere altamente mutualistico al provvedimento, in quanto assicurano agli attuali agenti anziani una copertura assicurativa facendo cadere parte dell'onere, derivante dalle agevolazioni loro concesse per il riscatto sulle generazioni future. È questo un elemento oltre che di solidarietà anche di giustizia sociale. Si può infine aggiungere che il provvedimento avrà effetto immediato nei confronti degli assicurati e che tutti gli agenti di commercio oggi in attività, a prescindere dalla loro età, possono guardare al futuro con serenità essendosi allontanato da loro lo spettro dell'indigenza che, purtroppo, ancora oggi affligge una notevole parte di coloro che dopo una intera vita di lavoro non hanno i mezzi sufficienti per una decorosa esistenza.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

In favore degli agenti e rappresentanti di commercio è istituita la assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti.

ART. 2.

La gestione dell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti è affidata all'E.N.A.S.A.R.C.O., Ente nazionale assistenza agenti e rappresentanti di commercio riconosciuto con decreto 6 giugno 1939, n. 1305.

ART. 3.

Ai fini dell'applicazione della presente legge, indipendentemente dalla qualifica e denominazione usata dalle parti e in conformità degli articoli da 1742 a 1752 del Codice civile, è agente di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di promuovere, direttamente o indirettamente, la conclusione di contratti in una determinata zona: è rappresentante di commercio chi è incaricato stabilmente da uno o più preponenti di concludere contratti in una determinata zona.

La presente legge si applica anche alle società che svolgono l'esercizio delle attività suddette, con le limitazioni previste dai successivi articoli 5 e 9.

ART. 4.

I preponenti sono obbligati ad iscrivere all'E. N. A. S. A. R. C. O. gestione assicurazione vecchiaia e supestiti – i propri agenti o rappresentanti di commercio entro tre mesi dall'inizio del rapporto.

ART. 5.

I preponenti sono obbligati a versare all'E. N. A. S. A. R. C. O., con le modalità di cui al successivo articolo 7 i contributi nelle seguenti misure:

1°) a carico dei preponenti:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale; le frazioni di mese si considerano a mese intero;

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio;

2°) a carico degli agenti e rappresentanti di commercio da trattenersi a cura dei preponenti all'atto del pagamento delle provvigioni:

a) lire 1.000 per ogni mese di rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale – le frazioni di mese si considerano a mese intero;

b) 1 per cento sulle provvigioni liquidate agli agenti e rappresentanti di commercio.

I contributi di cui al n. 2°) non sono dovuti qualora l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale sia esercitata da società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata.

ART. 6.

I contributi di cui al precedente articolo 5 debbono essere computati sulle provvigioni nonché su ogni ulteriore somma corrisposta a qualsiasi titolo, compresi gli eventuali rimborsi o concorsi spese.

ART. 7.

I contributi di cui ai numeri 1°)-*a*) e 2°)-*a*) del precedente articolo 5 debbono essere versati annualmente all'E. N. A. S. A. R. C. O. dai preponenti entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello a cui si riferiscono.

I contributi di cui ai numeri 1°)-*b*) e 2°)-*b*) del precedente articolo 5 debbono essere versati all'E. N. A. S. A. R. C. O. dai preponenti, all'atto del pagamento delle provvigioni e comunque non oltre 3 mesi dalla data dell'avvenuto pagamento delle provvigioni stesse.

I contributi di cui ai numeri 1°)-*b*) e 2°)-*b*) del precedente articolo 5 debbono essere versati anche sulle somme corrisposte a titolo di anticipo o di acconto sulle provvigioni.

I preponenti che non ottemperino agli obblighi del presente articolo, oltre ad incorrere nelle sanzioni previste dal successivo articolo 20 dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. gli interessi di mora, in misura pari al doppio del tasso ufficiale di sconto, sulle somme dovute, per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la data in cui il versamento stesso doveva essere effettuato.

ART. 8.

I preponenti sono responsabili del pagamento dei contributi anche per la parte a carico degli agenti e rappresentanti di commercio.

I preponenti che non provvedono ad effettuare le trattenute dei contributi a carico degli agenti e rappresentanti di commercio, di volta in volta in sede di pagamento delle provvigioni, perdono il diritto alla rivalsa.

ART. 9.

Le società che esercitano l'attività di agenzia e rappresentanza commerciale, qualora costituite in società per azioni, accomandita per azioni ed a responsabilità limitata, sono escluse dal trattamento di previdenza previsto dagli articoli seguenti.

ART. 10.

Le prestazioni erogate dalla gestione assicurazione obbligatoria invalidità vecchiaia e superstiti dell'E. N. A. S. A. R. C. O. sono le seguenti:

1°) pensioni di vecchiaia;
2°) pensioni di invalidità;
3°) pensioni ai superstiti.

ART. 11.

L'importo della pensione base annua di vecchiaia e di invalidità è fissato in lire 390.000.

La pensione base è aumentata di lire 13.000 annue per ogni anno di contribuzione eccedente:

a) i 15 anni in caso di pensione di vecchiaia;

b) 5 anni in caso di pensione di invalidità.

ART. 12.

Gli agenti che cessano l'attività prima che siano maturati 15 anni di contribuzione complessiva possono richiedere all'E. N. A. S. A. R. C. O. l'autorizzazione a proseguire volontariamente il versamento dei contributi fino al raggiungimento del diritto a pensione.

Tale autorizzazione è concessa nel caso che per il richiedente risultino versati contributi per un minimo di 5 anni e che la domanda sia avanzata entro 5 anni dalla data dello scioglimento dell'ultimo rapporto di agenzia e rappresentanza commerciale.

Gli agenti che al raggiungimento dell'età pensionabile non hanno maturato 15 anni di contribuzione complessiva e che hanno proseguito volontariamente il versamento dei contributi, perdono ogni diritto al trattamento previdenziale ed i contributi versati ai sensi del precedente articolo 5 sono incamerati

dall'E. N. A. S. A. R. C. O. con le modalità che saranno stabilite dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 21.

La misura del contributo volontario annuo è stabilita in lire 100.000. Tale contributo potrà essere variato in relazione alle risultanze del bilancio tecnico di cui al successivo articolo 22.

Il regolamento di attuazione di cui all'articolo 21 stabilirà le modalità per l'incasso da parte dell'E. N. A. S. A. R. C. O. dei contributi volontari.

ART. 13.

Gli agenti e rappresentanti, con le norme stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21 godranno della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 al compimento del 55° anno di età se donne o al compimento del 60° anno di età se uomini, purché possano vantare almeno 15 anni di contribuzione e ne avanzino domanda entro 1 anno dal compimento del relativo diritto.

I pensionati di vecchiaia che continuano l'attività, hanno diritto di chiedere, all'atto della cessazione totale di attività, l'integrazione della pensione goduta.

Per ogni anno di contribuzione successiva all'entrata in pensionamento la pensione goduta è maggiorata di lire 15.000 annue.

La nuova pensione decorre dal mese successivo a quello in cui è richiesta.

ART. 14.

Qualora la domanda di pensione sia presentata dopo 1 anno dalla data del conseguimento del diritto, la pensione di cui al 1° comma dell'articolo 11 è maggiorata delle seguenti aliquote:

per 1 anno di differimento 5 %;
» 2 » » » 10 %;
» 3 » » » 15 %;
» 4 » » » 20 %;
» 5 » » » 30 %;
» oltre i 5 anni 40 %.

La pensione decorre dal mese successivo a quello di presentazione della domanda.

ART. 15.

All'agente o rappresentante di commercio colpito da invalidità totale e permanente, che comporti la cessazione totale dell'attività, compete la pensione di invalidità di cui all'articolo 11, purché possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la data di riconoscimento dell'invalidità.

La pensione di invalidità non è cumulabile con la pensione di vecchiaia di cui alla presente legge.

ART. 16.

La pensione ai superstiti compete:

a) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio pensionato per la vecchiaia o invalidità;

b) in caso di morte dell'agente o rappresentante di commercio non pensionato che possa vantare almeno 5 anni di contribuzione antecedente la morte, con le modalità che verranno stabilite dal regolamento di cui all'articolo 21, al coniuge convivente a carico o inabile totalmente e permanentemente, ai figli legittimi, naturali, riconosciuti, legittimati o adottivi di età inferiore ai 21 anni o di età superiore ai 21 anni se invalidi totalmente e permanentemente.

ART. 17.

La pensione ai superstiti è di importo pari alle seguenti aliquote della pensione goduta dall'agente, nel caso di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 16 o di quella che sarebbe stata liquidata all'agente o rappresentante di commercio per invalidità nel caso di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 16:

60 per cento per 1 superstite;
80 » » » 2 superstiti;
90 » » » 3 »
100 » » » 4 o più superstiti.

ART. 18.

Lo Stato concorre all'onere assicurativo con il contributo complessivo di 6 miliardi di lire per gli esercizi finanziari dal 1963-64 al 1967-68.

Per gli esercizi finanziari successivi il contributo dello Stato verrà stabilito su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro.

Il contributo dello Stato, di cui al 1° comma del presente articolo verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Allo stesso contributo si provvede per l'esercizio 1963-64 con riduzione degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio concernenti il fondo occorrente a far fronte a oneri derivanti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 19.

La vigilanza per l'applicazione delle disposizioni della presente legge e del relativo regolamento è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

L'Ispettorato del lavoro è autorizzato ad avvalersi per la vigilanza di cui al precedente comma, di funzionari designati dall'E. N. A. S. A. R. C. O., i quali hanno libero accesso nei locali delle aziende.

Gli incaricati dei controlli debbono essere muniti di documenti rilasciati dai competenti Ispettorati del lavoro e debbono esibire documenti ai titolari delle aziende o ai loro sostituti, presso le quali debbono effettuare il controllo.

Le aziende sono obbligate a mettere a disposizione delle persone incaricate dei controlli la contabilità relativa ai rapporti di agenzia e rappresentanza commerciale e non possono rifiutarsi per gli altri accertamenti che detti incaricati ritengano necessari.

ART. 20.

I preponenti che non ottemperino alle disposizioni della presente legge sono puniti con una ammenda da lire 50.000 a lire 250.000 per ogni agente o rappresentante di commercio per il quale non siano state rispettate le norme contenute negli articoli precedenti, con la multa fino ad un massimo di lire 150.000 nei casi di recidività. Essi, inoltre, dovranno versare all'E. N. A. S. A. R. C. O. a titolo di sanzione civile lire 100.000 per ogni agente o rappresentante per il quale non siano state rispettate le norme contenute nella presente legge.

Il contravventore potrà essere ammesso ad offrire oblazione ai sensi dell'articolo 162 del Codice penale; in questo caso, ferma la misura dell'oblazione nei termini del citato articolo, egli dovrà versare all'E. N. A. S. A. R. C. O., lire 50.000 per ogni agente o rappresentante. Le oblazioni ed il pagamento delle sanzioni civili estinguono le azioni penali.

ART. 21.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente, legge il Consiglio di amministrazione dell'E. N. A. S. A. R. C. O. provvederà alla redazione del regolamento di attuazione da

approvarsi con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 22.

Ogni 5 anni dovrà essere compilato il bilancio tecnico, copia del quale dovrà essere inviata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

In dipendenza delle risultanze del bilancio tecnico la misura di contributi e delle pensioni di cui alla presente legge potrà essere variata con decreto del Capo dello Stato su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

ART. 23.

Il trattamento previsto dalla presente legge non è sostitutivo del regolamento del Fondo di previdenza dell'E. N. A. S. A. R. C. O. approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 10 settembre 1962 in attuazione delle norme contenute negli accordi economici collettivi 20 giugno 1956 e 13 ottobre 1958, approvati ai sensi della legge 14 settembre 1959, n. 741; con decreti del Capo dello Stato del 16 gennaio 1961, n. 145, e del 26 dicembre 1960, n. 1842.

ART. 24.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano superato il 45° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere al 60° anno di età la liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età in anni compiuti	Annualità occorrenti al riscatto
46	1
47	2
48	3
49	4
50	5
51	6
52	7
53	8
54	9
55	10
56	11
57	12
58	13
59	14

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è uguale a quello stabilito dal 1° comma dell'articolo 12 ridotto del 25 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio in pendenza di rapporto, che risultino iscritti all'E. N. A. S. A. R. C. O. antecedentemente al compimento del 40° anno di età.

ART. 25.

Gli agenti e rappresentanti di commercio che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 60° anno di età possono esercitare il diritto di riscatto per ottenere l'immediata liquidazione della pensione di vecchiaia di cui all'articolo 11 maggiorata delle aliquote di cui all'articolo 12, versando le annualità di contribuzione indicate nella seguente tabella in relazione all'età:

Età	Annualità occorrenti al riscatto
60	15
61	14
62	13
63	12
64	11
65	10
66	9
67	8
68	7
69	6
70 e oltre	5

Il contributo dovuto per ciascuna annualità ammessa al riscatto è pari a quello stabilito dal 3° comma dell'articolo 12 ridotto del 40 per cento.

Il diritto di riscatto può essere esercitato solo dagli agenti e rappresentanti di commercio che possono vantare un periodo di iscrizione all'E. N. A. S. A. R. C. O. di oltre 15 anni.

ART. 26.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.